

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6008

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BUTTIGLIONE)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002

Presentato il 21 luglio 2005

ONOREVOLI DEPUTATI! — Questo primo Accordo con la Macedonia consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione e le autorità diplomatiche della Macedonia e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento

delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del Trattato stesso.

L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di inter-

vento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.

Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo sono:

la previsione di scambi di esperti (in campo turistico e dell'informazione) e di metodologie di sviluppo;

la collaborazione nelle attività formative settoriali attraverso lo scambio di borsisti nell'ambito dei rispettivi organismi competenti;

non ultimi, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo, che consentiranno di incrementare il *marketing* turistico nell'area ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell'area stessa.

In particolare:

l'articolo 1 stabilisce le linee guida dell'Accordo;

l'articolo 2 punta a uno sviluppo del turismo etico e sostenibile;

l'articolo 3 riguarda il miglioramento dei trasporti;

l'articolo 4 prevede lo scambio di esperti e di informazioni in campo turistico;

l'articolo 5 riguarda lo scambio di borsisti;

l'articolo 6 fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica;

l'articolo 7 tratta di promozione di viaggi collettivi e turismo sociale;

l'articolo 8 riguarda agevolazioni per la circolazione dei turisti e del materiale turistico;

l'articolo 9 incoraggia le attività dei prestatori di servizi turistici;

l'articolo 10 stabilisce la semplificazione dei provvedimenti tesi a facilitare gli investimenti reciproci;

l'articolo 11 favorisce lo sviluppo della cooperazione nell'ambito degli organismi internazionali e particolarmente in quello dell'Iniziativa Adriatico-ionica;

l'articolo 12 propone la consulenza italiana per la costruzione di un sistema turistico macedone;

l'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

l'articolo 14 regola i rapporti con i Paesi terzi e la soluzione delle controversie;

gli articoli 15 e 16 riguardano l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo.

Da ciò consegue l'importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje, il 15 novembre 2002”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per il Turismo

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento	NUMERO	PROPONENTE
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 4
2. Art. 5
3. Art. 10, comma 2
4. Art. 13

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3, comma 1

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 4, 5, 10, comma 2° e Art 13:

- **Art. 4:** Scambio di esperti tra i rispettivi Paesi;
- **Art. 5:** Concessione borse di studio per la formazione degli esperti;
- **Art. 10, 2° c.:** Costituzione di una banca dati, interscambio di specialisti ed organizzazione di seminari e visite;
- **Art. 13:** partecipazione alle riunioni della Commissione Mista

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- indennità di soggiorno per gli esperti, importo delle borse di studio, spese di assicurazione, contributo per la costituzione di una banca dati, l'interscambio di specialisti e l'organizzazione di seminari e visite, sono calcolati secondo i dati inviati dal Ministero degli Affari Esteri e sulla base delle intese con il Paese contraente, in relazione alla esperienza relativa a precedenti analoghi Accordi già in vigore nella materia del turismo.
- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcolo logico-matematico secondo gli elementi inviati dai Ministeri competenti.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-51.940	- 48.090	- 51.940

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri	51.940	48.090	51.940
Ministero.....			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
Totale fondi speciali	51.940	48.090	51.940

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Leggearticolo..... comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolocomma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	51.940	48.090	51.940
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note: Appendice allegata

APPENDICE

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione turistica tra l'Italia e la Macedonia comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 4

Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante, e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per n. 1 esperto macedone: (euro 93 al giorno x 1 persona x 90 giorni) =	euro	8.370
invio in Macedonia di un esperto italiano: n. 1 biglietto aereo A/R Roma-Skopje (euro 950 x 1 persona) =	euro	950
Totale onere (articolo 4)	euro	9.320

Articolo 5

Si prevede la concessione di borse di studio per la formazione di esperti nel settore turistico, il relativo onere è così quantificato:

(euro 600 per ciascuna borsa x 15 borse) =	euro	9.000
Spesa di assicurazione: (euro 30 x 15 borse) =	euro	450
Totale onere (articolo 5)	euro	9.450

Articolo 10, secondo comma

Viene previsto l'apporto di un contributo da parte italiana, per favorire la costituzione di una banca dati, l'interscambio di specialisti e l'organizzazione di seminari e visite per consulenti ed imprenditori.

La relativa spesa viene così suddivisa:

costituzione di una banca dati	euro	10.000
scambio di specialisti (previsione analoga all'articolo 4)	euro	9.320
organizzazione di seminari e visite	euro	10.000
Totale onere (articolo 10, secondo comma)	euro	29.320

Articolo 13

Per l'esame e la predisposizione dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista che si riunirà ad anni alterni in Macedonia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Skopje di due funzionari per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione: pernottamento (euro 139 al giorno × 2 persone × 3 giorni) =	euro	834
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 126 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 122 + euro 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 170 × 2 persone × 3 giorni) =	euro	1.020
Spese di viaggio:		
biglietto aereo A/R Roma-Skopje (euro 950 × 2 persone = euro 1.900 + euro 95 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro	1.995
Totale onere (articolo 13)	euro	3.849

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, è il seguente:

Articolo	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Articolo 4	Euro 9.320	Euro 9.320	Euro 9.320
Articolo 5	» 9.450	» 9.450	» 9.450
Articolo 10, secondo comma	» 29.320	» 29.320	» 29.320
Articolo 13	» 3.849	» —	» 3.849
Totale	Euro 51.939	Euro 48.090	Euro 51.939
In cifra tonda	» 51.940	» 48.090	» 51.940

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle borse di studio, allo scambio di esperti, di specialisti, alla costituzione di una banca dati, alla

organizzazione di seminari, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia infine quanto segue:

la disposizione relativa alla realizzazione di missioni tecniche riguarda l'invio di operatori del settore privato [articolo 6, lettera *a*)] e, così pure, la promozione dei viaggi collettivi in occasione di fiere, congressi, manifestazioni culturali e sportive (articolo 7), la cui spesa resta a carico degli operatori privati e, pertanto, non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato;

lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico (articolo 6, lettera *b*) rientra nella competenza dell'ENIT che provvede con utilizzo delle proprie risorse, con esclusione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

l'istituzione di Uffici di rappresentanza e Promozione Turistica (articolo 6, lettera *c*), è di competenza dell'ENIT; l'Amministrazione centrale svolge il compito di controllo ed esamina le domande ai fini della relativa autorizzazione.

Dette attività vengono svolte utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti dalla vigente legislazione, con esclusione, quindi, di oneri per il bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) e B) Necessità dell'intervento normativo. Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

L'Accordo internazionale tra l'Italia e la Macedonia in materia di turismo costituirà la normativa per la disciplina del turismo fra i due Paesi.

L'Accordo comporta oneri, seppure non elevati, per il bilancio dello Stato, in particolare per l'applicazione degli articoli 4 (scambio di esperti), 5 (borse di studio) e 13 (istituzione della Commissione mista), che ricollegano lo stesso Accordo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

C) Analisi dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Non risulta che l'Accordo incida sulla normativa vigente.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto il turismo è a tutt'oggi una delle materie di competenza nazionale.

E) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale; la normativa in vigore assegna tale competenza alle regioni, lasciando all'Autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'Accordo non incide su tali fonti legislative.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si rilevano nuove definizioni normative.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Non vi sono nell'Accordo riferimenti normativi specificati.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

D) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

E) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l'Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata, né che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.

F) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge sulla materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

L'amministrazione italiana deputata all'attuazione dell'Accordo è il Ministero delle attività produttive.

Destinatari dell'Accordo sono specificamente imprese, organizzazioni, istituzioni ed enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo.

Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche le comunità locali attraverso i benefici derivanti dal turismo.

B) e C) Ricognizione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle Amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo. Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Gli obiettivi generali sono, come sopra detto, quelli che favoriranno ogni possibile scambio di turisti fra i due Paesi.

Obiettivo di medio/lungo periodo è quello di promuovere lo sviluppo dei flussi turistici, lo studio e la realizzazione di progetti per migliorare i collegamenti marittimi, aerei e terrestri tra i due Paesi.

L'Accordo potrà del resto contribuire alla crescita dell'economia macedone, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.

Inoltre, sarà favorita la cooperazione anche nel contesto delle Organizzazioni internazionali operanti nel settore del turismo e nell'ambito dell'Iniziativa Centro-europea di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte.

L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione mista) per l'applicazione dello stesso Accordo e dei progetti che ne deriveranno.

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

I presupposti organizzativi sono quelli già sperimentati nell'area.

I presupposti economico-finanziari sono quelli indicati nella relazione tecnico finanziaria.

E) Aree di criticità.

Non si rilevano aree di criticità. Non occorrono nuove strutture amministrative.

F) e G) Opzioni alternative alla regolazione. Strumento tecnico normativo più appropriato.

Attualmente non vi sono opzioni alternative alla regolazione in quanto, per i trattati internazionali, è prevista la ratifica con legge se comportano oneri finanziari (articolo 80 della Costituzione).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia sulla cooperazione in campo turistico, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 51.940 per l'anno 2005, di euro 48.090 per l'anno 2006 e di euro 51.940 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA SULLA COOPERAZIONE IN CAMPO TURISTICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Macedonia (di seguito denominate "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione ed amicizia fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante ad uno sviluppo turistico sostenibile coerente col principio di salvaguardia e protezione delle risorse naturali ambientali e culturali.

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo ed il rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli e si adopereranno per facilitare la cooperazione tra le imprese, organizzazioni, istituzioni ed enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti si impegneranno a promuovere lo sviluppo del turismo etico e sostenibile, al fine di aumentare i benefici derivanti dal turismo per le comunità locali e mantenere l'integrità ambientale e culturale delle stesse.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno, allo scopo di promuovere lo sviluppo dei flussi turistici, lo studio e la realizzazione di progetti volti a migliorare da un punto di vista quantitativo e qualitativo i collegamenti marittimi, aerei e terrestri tra i due Paesi.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo del settore turistico anche incoraggiando lo scambio di esperti per la promozione del settore e collaborando nel campo dell'offerta formativa e della ricerca al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici, nel rispetto delle proprie leggi e normative vigenti. La predetta collaborazione sarà effettuata anche mediante lo scambio di informazioni, di studi e di programmi di insegnamento in materia turistico - alberghiera.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti favoriranno, nella misura possibile e nell'ambito delle rispettive possibilità, lo scambio di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di stages nel settore turistico, secondo le modalità da stabilirsi per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

- a) La realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche, al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
- b) Lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) L'istituzione nei rispettivi Paesi di Uffici di rappresentanza e di Promozione turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
- d) Lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
- e) L'armonizzazione delle rispettive normative nel campo del turismo nonché degli standard e dei target in materia ambientale;
- f) L'utilizzazione della rete Internet come strumento per la promozione turistica e per favorire lo scambio delle informazioni tra i due Paesi.

ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti favoriranno la promozione di viaggi collettivi in occasione di fiere, congressi, manifestazioni culturali e sportive e favoriranno i viaggi volti allo sviluppo del turismo sociale, accordandosi reciprocamente le maggiori facilitazioni.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti cercheranno, nel rispetto delle rispettive legislazioni, di facilitare e semplificare, per quanto possibile, le formalità da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso di turisti di entrambi i Paesi, come pure all'importazione e all'esportazione di documenti e materiali di promozione turistica.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti, nel rispetto delle proprie legislazioni, favoriranno ed incoraggeranno le attività di prestatori di servizi turistici, quali agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee e compagnie di navigazione, allo scopo di incrementare i flussi turistici verso entrambi i Paesi.

ARTICOLO 10

Le Parti Contraenti favoriranno l'adozione di ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario e fiscale diretto a facilitare gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste ("Joint-Ventures"), allo scopo di ampliare le rispettive infrastrutture turistiche e contribuire all'incremento ed alla regolarizzazione dei flussi turistici bilaterali.

Le Parti Contraenti favoriranno l'istituzione di canali di informazione nel campo turistico, eventualmente anche con l'istituzione di una apposita banca dati, sulle possibilità di investimento nel settore turistico, anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di specialisti e l'organizzazione di seminari e visite per consulenti ed imprenditori.

ARTICOLO 11

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel campo del turismo, nell'ambito dell'Iniziativa Centro-europea, di concerto con gli altri Paesi che ne fanno parte, e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO 12

La Parte italiana, ove richiesta, presterà la propria consulenza nelle forme che la Parte macedone riterrà opportune, specificatamente per la costruzione di un sistema turistico macedone, nel rispetto delle peculiarità tipiche della Nazione macedone, della sua storia e delle sue tradizioni.

ARTICOLO 13

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di favorire l'applicazione dell'Accordo stesso, di concordare i Programmi esecutivi e di esaminarne l'applicazione.

La Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo competenti dei due Paesi, si riunirà a scadenza da concordare, alternativamente in Italia ed in Macedonia.

ARTICOLO 14

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti Contraenti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Le eventuali controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si informino reciprocamente che la rispettiva procedura interna di ratifica dell'Accordo sia stata completata.


ARTICOLO 16

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia. Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.


In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Skopje....., il 15.11.2002....., in due originali in lingua italiana e macedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Macedonia



€ 0,60



14PDL0076420